

Una prospettiva di filosofia del diritto

Maria Emanuela Arena¹

Riassunto: Obiettivo di questo intervento è un approfondimento concreto di quelli che sono gli aspetti umani intorno a cui ruota il diritto, con l'obiettivo di comprendere come ognuno di noi possa contribuire concretamente alla costruzione delle basi di un mondo migliore, di una società fraterna e rispettosa delle regole, iniziando dalla proprie piccole realtà quotidiane. La nostra è un'epoca profondamente travagliata da una crisi dei valori: l'autorità, l'amore, la morale, la giustizia, il diritto, l'onore e da una crisi dell'idea di verità a cui si collegano l'oblio dell'essere e lo sfaldarsi della dignità dell'uomo. E' chiaro che non può essere possibile un'indagine della legge e del diritto senza risalire ai più ardui problemi filosofici. E' necessaria la metafisica che stabilisca il fondamento del diritto; che conduce lo spirito umano a quei concetti basilari di essere, verità, di fine, di bene e di giusto, a quelle prime cause, senza le quali non vi può essere scienza morale e giuridica. Le riflessioni che san Tommaso fa e il modo in cui egli intendeva il rapporto tra diritto e giustizia hanno avuto una profonda influenza sul pensiero giuridico moderno e contemporaneo. Il diritto, cioè l'insieme delle soluzioni giuste, è iscritto in un ordine naturale stabilito da Dio, al quale egli stesso obbedisce; il diritto può essere svelato con un uso corretto della ragione. Dunque il diritto è anteriore al diritto positivo; esso non lo si trova "tutto pronto" nelle fonti (Scritture e leggi positive) ma va trovato attraverso una precisa tecnica di investigazione che assegna un grande ruolo alla discussione e all'indagine casistica. La legge è ragione; è la ragione del sovrano che realizza il bene comune. Vi sono quattro specie di legge: divina, eterna, naturale e umana. La legge naturale è la parte della legge eterna che si irraggia nella ragione umana, ed è guida per l'uomo nel perseguitamento dei suoi fini terreni (fare il bene, evitare il male). Tale legge è conoscibile non solo grazie alla rivelazione, ma anche grazie alle operazioni svolte dalla ragione umana; norma, perciò, razionale. La legge umana deve essere conforme ai principi della ragione, non è legittimata solo dalla volontà o dall'arbitrio di chi comanda; l'obiettivo è sempre il bene comune, inteso non solo in senso materiale, ma anche come spinta alla virtù.

Parole chiave: diritto, giustizia, legge naturale, legge eterna, sinderesi, bene comune.

Abstract: The objective of this intervention is to conduct a concrete detailed study of the human aspects around which canon law revolves, in order to understand how each of us may concretely contribute to build the bases of a better world, of a fraternal and law abiding society, starting from our small daily realities. Our age is deeply troubled

¹ Dottoranda in filosofia presso la Pontificia Università Lateranense di Roma.

by a crisis of values: authority, love, moral, justice, law, honour and a crisis of the idea of truth to which spiritual oblivion and the crumbling of human dignity are linked. It is clear that a survey of law and right is not possible without tracing back more difficult philosophical problems. Metaphysics is needed which establishes the basis of canon law; which leads the human spirit to those basic concepts of being, truth, aim and fair, without which there may be no moral and legal science. The reflections made by Saint Thomas and the way he understood the relationship between canon law and justice have deeply influenced the modern and contemporary legal thought. The law, that is the set of right solutions, is inserted in a natural order established by God, to whom it obeys; canon law can be unveiled through a correct use of reason. Therefore, canon law is prior to positive law; it cannot be found "ready" in the sources (Scriptures and positive laws), but it has to be found through a precise investigation technique that gives an important role to discussion and case survey. Law is reason; it is the reason of the sovereign who achieves the common good. There are four types of law: divine, eternal, natural and human. Natural law is part of the eternal law that radiates in the human reason, and it is a guide for man in the pursuit of his worldly goals (to do good, to avoid evil). This law is knowable not only thanks to revelation, but also thanks to the great operations carried out by the human reason; therefore, a rational law. The human law must be in compliance with the principles of reason and it is not legitimated only by the wish or the free will of those who rule; the target is always the common good, not only understood in a material sense, but also as a push towards virtue.

Keywords: law, justice, natural law, eternal law, synderesis, common good.

Premessa

Dire filosofia del diritto significa entrare in una regione dove confluiscono la scienza del diritto e la filosofia. L'incontro di queste due correnti è ricco di scontri e di urti. Se fino all'inizio del Novecento la filosofia del diritto si è limitata ad applicare filosofie generali al fenomeno giuridico, nel corso del Novecento la filosofia del diritto è diventata una branca autonoma della filosofia che svolge un compito diverso dall'applicare una filosofia generale al fenomeno giuridico: essa analizza il linguaggio dei giuristi e riflette sui presupposti sia conoscitivi che normativi dell'attività del giurista². Le tematiche principali di cui si è occupata la filosofia del diritto corrispondono a varie epoche storiche. Questo non toglie tuttavia che l'impostazione prevalente in una certa epoca non sia persistita – magari diventando minoritaria – in un'epoca successiva. Il tema fondamentale che ha caratterizzato la riflessione filosofica sul diritto

² Cfr. H. KELSEN, *Teoria generale del diritto e dello stato*, Etas, 2000.

dalle origini (dalla Cultura Greca fino al Settecento) è quello della giustizia. Il nesso fra diritto e giustizia era fortissimo nella riflessione portata avanti nel V sec. A.C. in Grecia³. Il termine *dikaion* – letteralmente giusto – indicava indistintamente il diritto, la morale e altri valori etici. L'idea di una stretta connessione fra diritto e morale è stata difesa dal giusnaturalismo – corrente giusfilosofica dominante fino a tutto il Settecento, ed in crisi nell'Ottocento, con il diffondersi delle Codificazioni e con l'affermarsi della filosofia opposta – giuspositivismo –, e in buona parte del Novecento, ma ritornata in auge sotto nuove vesti negli ultimi decenni con il costituzionalismo⁴. Il filosofo del diritto Del Vecchio considera questo settore della filosofia come «*la disciplina che definisce il diritto nella sua universalità logica, ricerca le origini e i caratteri generali del suo svolgimento storico, e lo valuta secondo l'ideale della giustizia desunto dalla pura ragione*»⁵. Per Del Vecchio tre sono i problemi fondamentali della filosofia del diritto:

1. Il problema logico, cioè la ricerca della definizione del diritto che indichi gli elementi costitutivi di ogni ordinamento giuridico. E' la ricerca della causa materiale e formale del diritto.
2. Il problema ontologico, cioè la ricerca del fondamento del diritto. E' la ricerca della causa efficiente del diritto, cioè della fonte da cui trae valore ogni sistema legale
3. Il problema deontologico, cioè la ricerca del metodo del diritto, che valuta il diritto esistente secondo giustizia e da cui il diritto riceve la norma regolatrice della propria vita⁶.

La filosofia del diritto ha dunque come prima finalità lo studio critico dei principi dei sistemi giuridico scientifici. Il giurista positivo invece si accontenta di avere un punto di partenza che non discute, costituito dalle proposizioni normative emananti dal potere politico. Se si ammette che il compito del diritto è di fare da arbitro fra valori concorrenti, si deve riconoscere che le decisioni giuridiche si trovano inconsapevolmente fondate su principi assiologici, per la

³ Cfr. M. BARBERIS, *Breve storia della filosofia del diritto*, Il Mulino, Bologna 2004.

⁴ Cfr. N. BOBBIO, *Teoria generale del diritto*, Giapichelli, Torino 1993.

⁵ G. DEL VECCHIO, *Lezioni di filosofia del diritto*, Milano, 1965, 192-194.

⁶ Ivi, 197-198.

cui esplicitazione è necessario ricorrere alla filosofia⁷. Tale tesi corrisponde a quello del più autorevole autore del diritto naturale, San Tommaso d'Aquino, per il quale la legge umana deve essere conforme ai principi della ragione, non è legittimata solo dalla volontà o dall'arbitrio di chi comanda; l'obiettivo è sempre il bene comune, inteso non solo in senso materiale, ma anche come spinta alla virtù. Questo ci porta a pensare che l'intento di Tommaso non sia primariamente filosofico-giuridico, bensì filosofico-morale e teologico. L'Aquinate è fautore di una visione classica del diritto inteso nei termini di un ordinamento concreto: in questa prospettiva emerge la concezione tradizionale del diritto naturale, che poco o nulla ha a che vedere con quella proposta dai teorici del diritto naturale moderno.

1. Il fondamento del diritto

La concezione moderna prevede che il diritto si identifichi con la norma e quindi all'uomo basterebbe seguire la norma per poter agire secondo giustizia. Infatti, in un senso generale, il diritto è definito come un sistema di leggi poste da un potere sovrano al fine di regolare i rapporti fra i cittadini o come insieme di valori superiori a qualsiasi legislazione positiva. Il diritto, inoltre, è il giusto, che è l'oggetto della legge, oggetto della virtù di giustizia, è un bene, è l'azione che si deve valutare con criterio fornito dalla finalità essenziale della vita, dal rapporto di esso con la persona umana. Tuttavia, concepire il diritto in modo solamente formale significa ridurlo a pura tecnica, separandolo dai valori morali e a pura manifestazione del potere che nel potere stesso trova giustificazione.

La storia ci ha dimostrato come tale modo di concepire il diritto, basato sulla superiorità del diritto oggettivo e dell'autorità che lo pone sul patrimonio giuridico proprio dell'uomo, abbia portato l'umanità al fondo di un baratro. Il diritto così concepito si riduce solo al fatto empirico della norma slegandosi da ogni valutazione sul suo contenuto. Da questa prospettiva, una delle questioni fondamentali della filosofia del diritto, forse "il problema della legge" per antonomasia, è spiegare come possa un giudizio esterno all'uomo modificare i suoi atti. In altri termini: come agisca la legge sulla condotta dell'uomo. La questione è così fondamentale, così co-essenziale al concetto stesso di legge,

⁷ I diversi orientamenti teorici non concordano sui contenuti della filosofia del diritto. Ad esempio, per l'orientamento giusnaturalista la filosofia del diritto comprende il compito ontologico e quello deontologico; mentre il giuspositivismo riserva alla filosofia del diritto i compiti deontologico e metodologico, configurando il compito ontologico nella forma della teoria del diritto, dunque in senso strettamente scientifico.

che risulta relativamente indifferente il modo in cui si concepisca l'azione umana che essa intende modificare. Basta che si conceda che il principio dei movimenti dell'uomo è sempre interno all'uomo stesso⁸. Non è rilevante se questo accada per impulsi meccanici o per libera scelta; la cosa importante è che l'uomo agisce solo da se stesso e allora, per modificare la sua condotta dal di fuori, è necessario trovare un modo di agire sul principio interno dei suoi atti. Ma un giudizio imperativo altrui, in quanto tale, è assolutamente estrinseco a quel principio interno dell'azione e, di conseguenza, è incapace di modificarlo⁹.

Spiegare l'efficacia della legge, allora, significa spiegare in che modo un giudizio imperativo dell'autorità diventi principio soggettivo della propria azione; significa spiegare il modo in cui questo giudizio esterno si fa interno all'uomo. E' chiaro che analizzare il concetto di diritto e di legge porta ad aggrapparci alla metafisica che diventa presupposto della filosofia del diritto e dell'etica razionale e ne è il fondamento¹⁰. La metafisica, così, non è solo speculazione o una serie di semplici astrazioni verbali, ma la scienza che conduce lo spirito umano a quei concetti basilari di essere, verità, di fine, di bene e di giusto, a quelle prime cause, senza le quali non vi può essere scienza morale e giuridica. Di qui la necessità di una sana filosofia anche per il diritto che giustifichi il diritto stesso. Infatti, la metafisica è il presupposto della filosofia del diritto e dell'etica razionale e ne è il fondamento. Non si tratta di una mera riflessione teorica ma, piuttosto, di una riflessione che possa contribuire a qualche forma di progresso sociale e giuridico¹¹.

Riflettere sul fenomeno giuridico, del resto, può portare il cittadino a comprendere le ragioni che stanno dietro al diritto e di conseguenza - ove queste ragioni in casi particolari non convincono - ad assumere un atteggiamento critico nei confronti di questa o quella norma. Riflettere sul fenomeno giuridico può aiutarci a comprendere meglio il nostro mondo. Sicché lo sguardo sul fenomeno giuridico è una lente attraverso cui comprendere gli affari umani¹². La nostra è un'epoca profondamente travagliata da una crisi dei valori : l'autorità, l'amore, la morale, la giustizia, il diritto, l'onore e da una

⁸ Cfr. S. PINKAERS, *Le fonti della morale cristiana*. Metodo, contenuto, storia, Ares, Milano 1992, 201.

⁹ Cfr. AA. Vv., *Prospettive di filosofie del diritto del nostro tempo*, Giappichelli, Torino 2010.

¹⁰ R. PIZZORINI, *La filosofia del diritto secondo S. Tommaso d'Aquino*, Studio Domenicano, Bologna 2003, 23-24.

¹¹ Cfr. R. PIZZORNI, *Diritto, etica e religione*, Studio Domenicano, Bologna 2006, 39-57.

¹² Cfr. F. D'AGOSTINO, *Il diritto come problema teologico ed altri saggi di filosofia e teologia del diritto*, Giappichelli, Torino 1997.

crisi dell'idea di verità. Anche se si ammettono dei valori, questi mancano spesso di un fondamento solido, sostanziale, per cui anch'essi vengono a essere indissolubilmente legati alla temporalità e alla spazialità, facendo prevalere individualismo e soggettività. Non volendo più ammettere un bene e un giusto oggettivi, ci si rifugia in un inconcludente logica del diritto, che come pura logica formale può essere riempita di qualunque materia giuridica, giusta o ingiusta, morale o immorale, perché come logica ha ugualmente valore indipendentemente dal contenuto. Si arriva, così, oggi, a parlare di scienza del diritto, di principi generali del diritto, ma non più di filosofia del diritto.

2. Originalità e attualità di Tommaso d'Aquino nella filosofia del diritto

Nel nostro contesto attuale, le riflessioni di San Tommaso, sul rapporto fra diritto e giustizia, appaiono illuminanti e attuali. Fu per i suoi tempi un progressista, se così possiamo dire, perché in lui, come noto, vi è una duplice necessità che viene salvaguardata: quella di affermare, sul piano teoretico, l'autonomia della ragione, e quello di affermare, sul piano pratico, la sua dipendenza dalla fede¹³. Impianta nel mondo cristiano una filosofia del diritto naturale d'impronta razionalistica, conciliando il diritto naturale come prodotto della ragione (di matrice stoico-ciceroniana) con la dottrina cristiana.

Esiste un ordine ontologico, una natura delle cose, che comprende anche la natura umana, che la ragione umana è in grado di scoprire. E, come può conoscere la natura dell'universo (delle varie entità), così può pervenire anche a un'etica per l'uomo¹⁴. Nella comprensione dei fini di Dio, la ragione ha una sua autonomia rispetto alla fede e usa un procedimento di indagine proprio; ma non è in contrapposizione alla fede, la fede completa e perfeziona la ragione¹⁵. Cioè, la verità può essere raggiunta attraverso due sentieri, fede e ragione; le verità di fede si conoscono solo attraverso la rivelazione; tuttavia la ragione, sebbene su un piano inferiore rispetto alla fede, ha un duplice compito: chiarire le verità della fede e agire autonomamente in alcune sfere della conoscenza di suo esclusivo dominio. Poiché la verità è unica, è certo che non vi saranno scoperte della ragione che contraddiranno le verità di fede. La grazia non abolisce la natura, ma la conduce a perfezione. Questo

¹³ Cfr. J. A. WEISHEIPL, *Tommaso D'Aquino. Vita, pensiero e opere*, Jaca Book, 2016.

¹⁴ E. GILSON, *La filosofia nel medioevo*, La Nuova Italia, Firenze 1973, 634.

¹⁵ Cfr. B. MONDIN, *La metafisica di Tommaso d'Aquino e i suoi interpreti*, Studio Domenicano, Bologna 2013

spazio per la ragione si apre nel campo giuridico e politico. La comprensione delle leggi naturali è possibile anche se uno non crede nell'esistenza di Dio¹⁶. Pertanto, partendo da questa base, per l'Aquinate, l'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, è un essere razionale dotato di libero arbitrio e quindi di responsabilità delle proprie azioni¹⁷.

Secondo Tommaso la provvidenza divina non comporta un annullamento della libertà umana: Dio ha prescienza dei cosiddetti futuri contingenti, ossia delle azioni dipendenti dalla libertà umana, ma essa non può essere descritta come una conoscenza anticipata di quel che avverrà nel futuro, in una sorta di eterno presente¹⁸. Dio infatti vede simultaneamente in atto le azioni che invece per gli uomini rientrano nel futuro e risultano pertanto imprevedibili. Questo non significa che Dio predetermini e costringa l'agire degli uomini come una forza esterna, dal momento che nel disegno della provvidenza divina rientra anche il fatto che l'uomo agisce liberamente secondo la propria volontà, cosicché proprio dal libero arbitrio dipende la presenza del male nel mondo¹⁹.

Questo spazio per la ragione si apre nel campo giuridico e politico. Il diritto, cioè l'insieme delle soluzioni giuste, è iscritto in un ordine naturale stabilito da Dio, al quale egli stesso obbedisce; il diritto può essere svelato con un uso corretto della ragione. Si resta affascinati studiando il suo pensiero perché ha illuminato, non solo il suo tempo ma anche il nostro, richiamando alla comprensione della virtù della Giustizia, evidenziando come il compito primario di essa sia ordinare l'uomo nei rapporti verso gli altri, edificando se stesso per edificare il prossimo, al fine di costruire un sano bene comune, un rigenerato umanesimo²⁰.

Per San Tommaso il diritto indica prima di tutto l'oggetto della giustizia, la cosa giusta (*res iusta*), ossia la cosa dovuta all'altro seconda una linea di uguaglianza, ed è dovuta all'altro in quanto vi è una relazione, un rapporto necessario che deriva dalla natura delle cose, tra la cosa e la persona che la ritiene come sua. Questa è la concezione realista del diritto. Prima di ogni analisi e a prescindere da essa, c'è un ordine giusto e un altro che non lo è affatto²¹. La legge, in Tommaso, anche se fondata in maniera metafisica, non

¹⁶ Cfr. R. SPIAZZI, *Natura e grazia*, Studio Domenicano, Bologna 1991.

¹⁷ Cfr. C. VIGNA, *L'ética filosofica di Tommaso d'Aquino*, Vita e pensiero, Milano 2005.

¹⁸ Cfr. S. VACCAREZZA, *Le ragioni del contingente. La saggezza pratica tra Aristotele e Tommaso d'Aquino*, Orthotes, 2012.

¹⁹ Cfr. E. GILSON, *Il Tomismo. Introduzione alla filosofia di San Tommaso d'Aquino*, Jaca Book, 2011.

²⁰ Cfr. J. A. WEISHEIPL, *Tommaso d'Aquino. Vita, pensiero, opere*, Jaca Book, 2010.

²¹ Cfr. G. FRASSÒ, *Storia della filosofia del diritto. Antichità e medioevo*, volume 1., Laterza 2012

ha una visione legalistica o assolutistica, bensì è aperta alla contingenza storica con tutte le sue eccezioni e problematicità. La legge viene, solitamente, intesa come un comando, cioè come l'imposizione di una volontà superiore per qualche ragione, cosicché una legge viene intesa come "causa" dell'azione di chi è sottoposto ad essa. Perché hai fatto questo? Perché c'è una legge, altrimenti sarò punito. All'idea di comando si unisce l'idea di sanzione. Tommaso si allontana da questa concezione perché la legge non è una causa, ma una guida dell'azione di essere consapevoli e responsabili. Si parla, quindi, di un insieme di ragioni per agire che sono oggettive che devono essere introiettate o fatte nostre per governare le nostre azioni. Queste ragioni da esterne si fanno interne, cioè devono essere interiorizzate per guidare le nostre azioni.

Il principio dell'Aquinate ci conduce ad una dottrina realista, che pone al centro o alla base del fenomeno giuridico la cosa o la realtà²²; cioè qualcosa di oggettivo, e non soggettivo, come sarebbe la facoltà, e come potrebbe essere anche la legge o la norma, ridotta all'arbitrio del legislatore. Inoltre l'ordine giuridico è essenzialmente ancorato all'ordine morale, perché la cosa attorno a cui esso gravita non è una cosa qualunque, ma la cosa giusta, ossia quella stessa cosa che è regolata dalla virtù della giustizia. Il diritto è un'attività pratica, sociale, imperativa che pone un limite all'azione dell'individuo. Non si può concepire una norma che non abbia carattere imperativo, sia pure sotto condizioni determinate. Il diritto, infatti, attribuendo all'uno una facoltà, impone all'altro un'obbligazione corrispondente. Quindi il modo indicativo, i consigli, le semplici esortazioni esulano dal campo del diritto. Le fonti da cui scaturiscono queste norme e queste facoltà si possono ridurre a due:

1. la legge positiva, che può derivare dalla consuetudine, e si ricollega alla volontà di un legislatore (diritto privato, pubblico, costituzionale, canonico)
2. la legge naturale, che si fonda sulla natura delle cose e dell'uomo e, in ultima analisi, in Dio, antecedentemente a ogni positiva convenzione, ed è la base e il fondamento della legge positiva, che da essa viene regolata e misurata come criterio di valutazione.

Allora uno degli effetti essenziali della legge o diritto naturale è proprio quello di irrobustire il diritto positivo scritto²³. Infatti nella sua origine (Stato

²² Cfr. R. PIZZORNI, *Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino*, Studio Domenicano, Bologna 2000.

²³ Cfr. G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, vol. I, Il Mulino, Bologna 1966.

e Autorità), nella sua essenza (comando ad attuare il bene sociale), nel suo scopo (bene comune), tende a realizzare col minimo, il massimo delle finalità proprio della legge naturale²⁴.

3. Il presupposto etico del diritto: il bene comune

Il diritto è così il *minum* etico cioè quel tanto di etica che è strettamente indispensabile per la convivenza, come sua condizione e garanzia. Dove esistono leggi, esiste sempre una libertà anche se compresa.

E' importante precisare che, nel bilancio della sua opera più matura, la *Summa theologiae*, viene riservata soltanto una questione di quattro articoli al tema del diritto, la *Quaestio 57* della *Secunda Secundae*, a margine di un'ampia trattazione sulle virtù e, in particolare, sulla virtù della giustizia, che, tradizionalmente, a partire da Aristotele, svolge un ruolo architettonico rispetto alle altre virtù. Questo ci dovrebbe indurre a pensare che l'intento di Tommaso non fosse primariamente filosofico-giuridico, bensì filosofico-morale e teologico. Naturalmente, ciò non toglie che alla luce di quell'unica questione sul diritto si possano leggere molte altre pagine di Tommaso, tra le quali, oltre a quelle immediatamente riguardanti la giustizia, anche quelle riguardanti la legge. Tommaso parla di legge nella *Contra gentiles*²⁵ al capitolo 114 del libro terzo della *Summa Theologiae*²⁶ a partire dalla questione 90 della prima e seconda parte, quando tutti i concetti dell'etica sono stati esposti. Nella *Contra gentiles* ci sono tre capitoli dedicati al concetto di legge in generale: un discorso brevissimo; solo nella *Summa theologiae* c'è un vero e proprio trattato della legge.

Il concetto di «legge» di Tommaso d'Aquino è applicato in modo analogico ai diversi tipi di legge, da quella eterna a quella umana²⁷. «*La legge è una regola, o misura dell'agire, per cui s'è indotti all'azione o stornati da essa*»²⁸. In questa definizione due sono gli elementi degni di rilievo: innanzitutto la funzione regolatrice e normativa della ragione (*ordinatio rationis*) e, in secondo luogo, gli effetti di tale regola nel regolato, per cui essa si presenta come principio-guida dell'azione e spinge ad un comportamento conforme. Per Tommaso

²⁴ Cfr. R. PIZZORNI, *Diritto naturale e diritto positivo in s. Tommaso d'Aquino*, Studio Domenicano, Bologna 1999.

²⁵ TOMMASO D'AQUINO, *Summa contra Gentiles*, libro III, 114-120.

²⁶ TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, I-II, q. 90-95, Studio Domenicano, Bologna 1996, 701-735.

²⁷ Cfr. F. VIOLA, *Nove lezioni sulla legge naturale*, Jaca Book, Milano 1985.

²⁸ TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, I-II, q. 90, a. 1., cit. 701-702.

quindi la legge naturale è un enunciato della ragione pratica costituito sulla base delle inclinazioni naturali. La legge naturale deriva dall'essenza metafisica dell'uomo e non dalla sua dimensione storica, permane stabile ad ogni mutamento culturale²⁹. Per realizzare il suo fine, per non sbandare, l'uomo deve avere alcuni punti di riferimento, alcune 'norme' da seguire. Queste 'norme' costituiscono la 'legge naturale'.

Quando si parla di legge naturale non si deve pensare ad una dottrina. Queste norme sono 'non scritte' ma inserite nella stessa natura umana, in quanto costitutiva della persona³⁰. L'uomo agisce in libertà. La legge per lui quindi non è una causa, ma una guida dell'azione di essere consapevoli e responsabili; ma, non bisogna confondere natura o legge naturale coll'istinto, che è solo la parte più bassa dell'uomo, composto di corpo e anima razionale e quindi di passioni, ma anche di intelletto e libera volontà, nelle quali è riflessa la legge eterna di Dio. Riconosce nella ragione una preminenza sulla volontà. L'obbligatorietà della legge scaturisce dalla sua razionalità, non risiede nella volontà e nel comando del principe. I comandi del principe devono essere intrinsecamente razionali cioè conformi ai principi posti dalla ragione umana: se li violassero non sarebbero manifestazioni della volontà ma dell'arbitrio del principe. Bisogna fare il bene ed evitare il male.

La legge è un ordinamento della ragione in vista del bene comune, promulgata da colui cui spetta il governo della comunità. La legge ha il compito di disciplinare il comportamento degli individui in vista del bene comune. Poiché riguarda il bene comune, deve essere deliberata dalla comunità o dal suo legittimo rappresentante. Questo è il principio cardine che nessuno può smentire. Fare il bene è un impegno che dobbiamo consapevolmente volere. Il fine a cui mira la ragione nel determinare la legge è il bene comune. Tutte le leggi naturali sono contenute in tale principio primo universale. Non indica che cosa in concreto prescrive la legge naturale, che cosa sia il bene e che cosa il male, ma solo questo principio universale e immutabile. Anziché proporre principi invariabili di giustizia, cioè una scienza del naturale, suggerisce di esercitare un'arte di trovare il giusto caso per caso.

La legge può avere un senso solo se si pone come un precezzo che conduce l'uomo ad adeguarsi al suo fine³¹. Importante è infatti il concetto di bene comune, a cui l'individuo deve indirizzare la sua azione. Tommaso, però, inserisce l'uomo

²⁹ R. PIZZORINI, *La filosofia del diritto secondo S. Tommaso d'Aquino*, cit., 336-337.

³⁰ A. VENDEMIATI, *La Legge naturale nella Summa Theologiae di S. Tommaso d'Aquino*, EDB, Roma 1995.

³¹ A. MACINTYRE, *Dopo la virtù. Saggio di teoria morale*, Feltrinelli, Milano 1988, p. 69.

in un disegno più grande in quanto l'uomo non può conoscere e seguire il suo fine senza il disegno divino. Per questo allo scopo della realizzazione della natura umana esistono diverse leggi, ordinate in una gerarchia a quattro gradi: legge eterna, legge naturale, legge umana, legge divina. Egli mette alla base di tutto la *lex aeterna*, la legge di Dio, valida fin dall'eternità che l'uomo per la sua limitatezza può arrivare a conoscere mediante partecipazione attraverso la *ratio* (ragione)³². La legge naturale è proprio il riflesso della legge eterna nell'uomo, è la legge eterna che si irraggia nella ragione umana. Tale legge è conoscibile non solo grazie alla rivelazione, ma anche grazie alle operazioni svolte dalla ragione umana; norma, perciò, razionale. Pur avendo un'origine divina, dunque, la legge naturale non si identifica per Tommaso con la legge della rivelazione. L'uomo non conosce direttamente la legge eterna se non come partecipata in lui come legge naturale, innata in quanto insita nel suo essere. Quindi la legge naturale è conosciuta da ogni uomo. È indipendente da ogni tempo e da ogni luogo. È indipendente dalle evoluzioni culturali. Tuttavia la legge naturale può essere oscurata, se non quanto ai suoi principi generali, quanto alle sue conclusioni particolari dalla concupiscenza, dalla sensualità, dalle non positive condizioni corporali, dalle cattive abitudini, dagli errori di ragionamento. In quanto partecipazione della legge eterna la legge naturale è immutabile, non è soggetta a variazioni od evoluzioni di qualsiasi tipo. È dentro l'uomo, ma fuori della storia. Sulla legge naturale, che non è scritta da nessuna parte, poggia la legge umana, quella che a partire dall'età moderna, dal giusnaturalismo viene chiamato "il diritto positivo", positivo in quanto *positum*, cioè posto in essere dal legislatore. In tutto l'ordinamento che regola la vita della società, il diritto di famiglia, il diritto internazionale, il diritto privato, il diritto civile, il diritto amministrativo... è legge umana³³. Per legge divina si intendono le norme dettate dalla divinità in testi come la Bibbia o i Vangeli, per guidare l'uomo verso un fine soprannaturale, la beatitudine eterna. La legge eterna è la legge che governa l'intero universo e che coincide con la ragione stessa di Dio, in quanto principio creatore di tutte le cose. Con la sua concezione di *sinderesis* per il quale le entità uomo, Dio e mondo partecipano razionalmente alla stessa sostanza, ha fatto sì che il suo pensiero, proiettato verso il bene comune, potesse essere attualizzato anche ai

³² F. DI BIASI, *Dio e la legge naturale. Una rilettura di Tommaso d'Aquino*, ETS, Pisa 1999, pp. 63-64; 82-83.

³³ Cfr. CONVEGNO DEI TEOLOGI MORALISTI DELL'ITALIA SETTENTRIONALE, *La legge naturale*, Studio Domenicano, Bologna, 1970, 169-196.

giorni nostri³⁴. In questo quadro generale, funzione del diritto positivo è quella di dare sanzione ed attuazione organizzativa concreta alla *lex naturalis justitiae*; i diritti umani sono metafisicamente e razionalmente fondati indipendentemente ed antecedentemente a questo, e risultano, come dice Dario Composta, «un'irradiazione dinamica della persona».³⁵

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni fatte il principio base che bisogna fare il bene ed evitare il male è un principio che regola le relazioni con gli altri. Per San Tommaso il bene comune è il punto di convergenza e di collegamento dei rapporti che costituiscono la società. Ogni essere umano sente il bisogno di essere amato e di riversare sugli altri l'amore ricevuto ed è proprio in questo modo che le persone riescono a realizzarsi e, nello stesso tempo, a realizzare la comunione tra loro. In questo senso può essere intesa e praticata la fraternità tra gli uomini la quale è resa effettiva nel quotidiano solo attraverso l'amore reciproco.

Uno degli strumenti fondamentali che ne favorisce la realizzazione è la carità che identifica quell'amore disinteressato nei confronti del prossimo. Giustizia, carità e amore sono un tutt'uno. S. Tommaso d'Aquino, considera la Giustizia proprio «la ferma e costante volontà di dare a ciascuno il suo»³⁶. Filosofia, questa, che evidenzia tutta quella serie di azioni che l'uomo dovrebbe adottare e mettere in atto per vivere nel mondo in pace e armonia, dividendo con equità quanto disponibile, senza egoismi e prevaricazioni. La realtà che quotidianamente siamo chiamati a vivere ci impone di affrontare le sfide della vita che consentano di dimostrare che la dimensione giuridica e la dimensione caritativa non sono collocate su due piani differenti e contrapposti ma che, al contrario, l'una non può prescindere dall'altra. Vi sono ragioni oggettive e giuridiche per annunciare che una nuova stagione della fraternità sia possibile. Esse si radicano:

1. nella globalizzazione dei rapporti politici, economici e sociali;
2. nello sviluppo della comunicazione su scala planetaria;
3. nella interdipendenza come cifra del nuovo millennio;
4. nella dimensione fraterna del diritto.

³⁴ Cfr. F. FIORENTINO, *Temi di filosofia aristotelico-tomistica - Attualità di san Tommaso d'Aquino*, Editrice Domenicana Italiana, 2017.

³⁵ Cfr. D. COMPOSTA, *I diritti umani dal Medioevo all'età moderna*, in *Diritti umani. Dottrina e prassi*, a cura di G. Concetti, Roma 1982, 194-195.

³⁶ TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, II, II, 58, 1, cit., pp. 451-453.

Il concetto di bene comune insieme con quello di carità comprende dunque i diritti fondamentali della persona, i valori morali e culturali che sono oggetto di generale consenso, le strutture e le leggi della convivenza, l'accoglienza e la sicurezza.

